



Presidenza del Consiglio dei Ministri

FINANZIARIA 2007

Lavoro e previdenza sociale

www.governo.it



Per un lavoro più certo e stabile

- ***Riduzione del cuneo fiscale***
- ***Stabilizzazione dei rapporti di lavoro***
- ***Emersione dell'occupazione irregolare e lotta al lavoro nero***
- ***Stabilizzazione del pubblico impiego***
- ***Primi interventi in materia di ammortizzatori sociali***
- ***Misure a tutela dell'occupazione***
- ***Interventi sulla previdenza sociale***
- ***Misure per apprendisti e lavoratori "parasubordinati"***
- ***Trattamenti pensionistici***
- ***Norme contenute nel decreto legge***



Riduzione del cuneo fiscale 1/3 (art. 18)

La Finanziaria 2007 riduce di **5 punti il cuneo fiscale**, esattamente come indicato nel Programma dell'Unione.

La riduzione delle tasse del lavoro sarà del:

60% → a favore delle imprese;

40% → a favore dei lavoratori.

Oggetto della riduzione: solo le imprese che hanno alle proprie dipendenze lavoratori stabili o che si impegnano a stabilizzarli.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

*Legge
Finanziaria 2007*

Riduzione del cuneo fiscale 2/3 (art. 18)

La misura si applica sull'**IRAP**, per ogni dipendente su base annua, per un importo di:

5.000 € → per le imprese Centro-nord;
10.000 € → per le imprese del Sud.

L'importo deducibile aumenta nel caso di donne lavoratrici assunte nel Mezzogiorno.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

*Legge
Finanziaria 2007*

Riduzione del cuneo fiscale 3/3 **(art. 18)**

Sono poi deducibili le spese relative agli apprendisti, ai disabili, al personale con contratti di formazione lavoro e al personale addetto a ricerca e sviluppo.

Sono escluse le **banche**, gli altri **enti finanziari** e **altre imprese in concessione**.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

*Legge
Finanziaria 2007*

Stabilizzazione dei rapporti di lavoro 1/3 (art. 178)

La Finanziaria 2007 prevede interventi volti a stabilizzare i rapporti di lavoro, per favorirne la piena trasformazione da *co.co.co.* e *co.co.pro.* in lavoro subordinato

Nello specifico, la misura prevista all'art. 178, è destinata a operare, a seguito di accordi aziendali ovvero territoriali, tra datore di lavoro (committente) e organizzazioni sindacali, fino al 30 aprile 2007.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

*Legge
Finanziaria 2007*

Stabilizzazione dei rapporti di lavoro 2/3 (art. 178)

La norma introduce un percorso consensuale di stabilizzazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto.

Favorisce, dunque, i giovani e contribuisce al contrasto della precarietà, agendo sulle convenienze offerte dall'ordinamento, in sinergia cioè con le altre misure varate in materia di occupazione stabile (cuneo fiscale per il lavoro a tempo indeterminato).



Stabilizzazione dei rapporti di lavoro 3/3 (art. 178)

L'art. 138 prevede, inoltre, che, ove sia prevista l'assunzione del lavoratore con contratto di lavoro subordinato, il datore di lavoro versi una somma a titolo di contributo straordinario integrativo alla gestione speciale verso l'INPS, cui corrisponderà, a carico della finanza pubblica, un contributo nella misura massima utile a raggiungere l'aliquota contributiva per il lavoro subordinato.



Emersione dell'occupazione irregolare e lotta al lavoro nero 1/5

La strategia indicata dalla Finanziaria 2007 per favorire l'emersione del lavoro irregolare e contro il lavoro nero si articola in vari interventi:

- indicatori di congruità costituiti da indici che rapportano la qualità dei servizi e beni prodotti con la quantità delle ore necessarie per produrli (*art. 169*);
- introduzione di meccanismi per garantire il rispetto degli obblighi contributivi (estensione DURC) (*art. 170*);



Emersione dell'occupazione irregolare e lotta al lavoro nero 2/5

- inasprimento delle sanzioni amministrative in materia di lavoro. Le maggiori entrate derivanti dall'adeguamento delle sanzioni, vanno a incrementare la dotazione del Fondo per l'occupazione (*art. 171*);
- estensione dell'obbligo di comunicazione a tutti i settori di attività dell'instaurazione del rapporto di lavoro il giorno antecedente (*art. 172*);



Emersione dell'occupazione irregolare e lotta al lavoro nero 3/5

- finanziamento di progetti di ricerca in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di attività promozionali finalizzate alla prevenzione e alla diffusione della cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento ai settori a più elevato rischio infortunistico (*art. 173*);
- misure volte a promuovere l'emersione spontanea, rendendola conveniente per il datore di lavoro, senza che ciò danneggi il lavoratore, ma anzi ne garantisca la regolare e stabile occupazione (*art. 177*);



Emersione dell'occupazione irregolare e lotta al lavoro nero 4/5

- destinazione di una quota del Fondo per l'occupazione per interventi strutturali e innovativi volti a riqualificare la capacità di azione istituzionale e l'informazione dei lavoratori in materia di lotta al lavoro sommerso e irregolare, promozione di nuova occupazione e tutela della salute
(*art. 166, comma 1, lettera f*);
- meccanismi di rafforzamento della capacità ispettiva, come il potenziamento dell'organico dei Carabinieri, nel cui contingente autorizzato sarà previsto almeno il 50% di unità già in possesso di esperienza e capacità operativa nella materia giuslavoristica (*art. 62*).



Presidenza del Consiglio dei Ministri

*Legge
Finanziaria 2007*

Emersione dell'occupazione irregolare e lotta al lavoro nero 5/5

- costituzione di una cabina di regia nazionale di coordinamento, che concorra allo sviluppo di piani territoriali di emersione e di promozione di occupazione regolare, nonché alla valorizzazione dei CLES; costituzione di un apposito fondo per l'emersione del lavoro irregolare (FELI) per il finanziamento, d'intesa con le Regioni e gli Enti locali interessati, di servizi di supporto allo sviluppo delle imprese che attivino processi di emersione
(art. 166, comma 1, lettera a).



Presidenza del Consiglio dei Ministri

*Legge
Finanziaria 2007*

Per un pubblico impiego più stabile (art. 57)

La Finanziaria 2007 prevede misure volte a una stabilizzazione del personale pubblico non dirigenziale, in servizio a tempo determinato da almeno 3 anni, purché assunto mediante procedura di natura concorsuale.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

*Legge
Finanziaria 2007*

Ammortizzatori sociali 1/3 **(art. 166)**

La Finanziaria 2007 prevede interventi in materia di ammortizzatori sociali, in attesa di una loro organica riforma, a carico del Fondo per l'occupazione. In particolare:

- possono essere concessi trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità ai dipendenti delle imprese esercenti attività commerciali con più di 50 dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo con più di 50 dipendenti e delle imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti;



Ammortizzatori sociali 2/3 ***(art. 166)***

- con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale, sono definiti criteri e modalità per sostenere programmi per la riqualificazione professionale e il reinserimento occupazionale di collaboratori a progetto che hanno prestato la propria opera presso aziende interessate da situazioni di crisi, nel limite di 15 milioni di € per ciascuno degli anni 2007-2008;



Ammortizzatori sociali 3/3 ***(art. 166)***

● interventi in materia di LSU, che consentano di assegnare ai Comuni con meno di 50.000 abitanti, a seguito della stipula di un'apposita convenzione con il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, risorse finanziarie nel limite complessivo di 1 milione di € per l'esercizio 2007, previa individuazione dei criteri di assegnazione, per lo svolgimento di attività socialmente utili e per la stabilizzazione occupazionale dei soggetti che le svolgono.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

*Legge
Finanziaria 2007*

Misure a tutela dell'occupazione 1/4

La Finanziaria 2007 prevede – all’art. 176 – di sostenere gli interventi dei c.d. **ammortizzatori in deroga**. In particolare, la norma proroga, fino al 31 dicembre 2007, la possibilità di intervenire in via amministrativa in situazioni particolari, in cui la vigente normativa non consente alcun intervento. Tutto ciò permetterà nuovi interventi e la prosecuzione di quelli iniziati negli anni precedenti e non completati.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

*Legge
Finanziaria 2007*

Misure a tutela dell'occupazione 2/4

La Finanziaria 2007 prevede – all'art. 167 – di mantenere il livello attuale dell'**indennità di disoccupazione**; l'intervento non è più su base annuale, ma con stabilizzazione nell'ordinamento delle misure recate in materia dal decreto legge n. 35 del 2005.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

*Legge
Finanziaria 2007*

Misure a tutela dell'occupazione 3/4

La Finanziaria 2007 prevede – all’art. 104, comma 11 – misure di **sostegno all'apparato produttivo**. È prevista l'istituzione, d'intesa con il Ministero per lo Sviluppo economico, di un’apposita struttura per contrastare il declino dell’apparato produttivo e salvaguardare e consolidare le attività e i livelli occupazionali delle imprese di rilevanti dimensioni che versano in crisi economico-finanziaria. La struttura si potrà avvalere, per le attività ricognitive e di monitoraggio, delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

*Legge
Finanziaria 2007*

Misure a tutela dell'occupazione 4/4

La Finanziaria 2007, infine, prevede – all’art. 175 – la cosiddetta **mobilità lunga**, nel limite massimo di 6.000 unità da attivare entro l'anno 2007, dietro accordi sindacali e con piani approvati dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale.



Interventi in materia di previdenza sociale 1/2 (art. 84)

La Finanziaria 2007 prevede l'istituzione – presso la Tesoreria dello Stato – del **Fondo per l'erogazione dei trattamenti di fine rapporto** gestito dall'INPS, in cui far confluire, dal 1° gennaio 2007, il **50%** delle liquidazioni maturande non destinate a previdenza complementare. Le risorse del Fondo saranno utilizzate, oltre che in funzione della stabilizzazione dei conti pubblici, anche per interventi di sviluppo economico e di finanziamento di infrastrutture.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

*Legge
Finanziaria 2007*

Interventi in materia di previdenza sociale 2/2 (art. 84)

Sono, inoltre, stabilite compensazioni, da garantire alle imprese per il versamento di quote di TFR, che consistono nell'esonero dal pagamento dei contributi sociali, a cominciare da quelli per assegni familiari, maternità e disoccupazione, per gli anni 2008 e 2009.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

*Legge
Finanziaria 2007*

Misure per apprendisti e lavoratori “parasubordinati” 1/3

La Finanziaria 2007 prevede – all’art. 85 comma 3 – l’**incremento dell’aliquota contributiva per i “parasubordinati”** per migliorare il trattamento pensionistico, fissandolo nella misura del 23% per coloro che non siano iscritti ad altre forme di previdenza o non siano pensionati;

Dispone, poi, la corresponsione di un’**indennità giornaliera di malattia** a carico dell'INPS entro il limite di 20 giorni nell'anno solare ai lavoratori a progetto e categorie assimilate iscritti alla gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

*Legge
Finanziaria 2007*

Misure per apprendisti e lavoratori “parasubordinati” 2/3

A detti lavoratori, che abbiano titolo all'indennità di maternità (anche nei casi di adozione o di ingresso in famiglia), la Finanziaria 2007 dispone – all'art. 86 – che sia corrisposto per gli eventi di parto, avvenuti a decorrere dal 1° gennaio 2007, un trattamento economico per **congedo parentale**, limitatamente a un periodo di 3 mesi entro il primo anno di vita del bambino, pari al 30% del reddito preso a riferimento per la corresponsione dell'indennità di maternità.

E' previsto, inoltre, un aumento dell'aliquota contributiva anche per gli **altri parasubordinati al 16%**.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

*Legge
Finanziaria 2007*

Misure per apprendisti e lavoratori “parasubordinati” 3/3

La Finanziaria prevede, infine – all’art. 85, comma 2 –
**la rideterminazione al 10% della contribuzione
ai fini previdenziali** dovuta dai datori di lavoro
per gli apprendisti artigiani e non artigiani; nonché
l’estensione ai lavoratori assunti con contratto
di apprendistato delle disposizioni in materia di indennità
giornaliera di malattia, secondo la disciplina generale
prevista per i lavoratori subordinati.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

*Legge
Finanziaria 2007*

Trattamenti pensionistici (art. 85, comma 5)

La Finanziaria 2007 introduce un **contributo triennale di solidarietà** nella misura del 3% a carico dei trattamenti pensionistici, i cui importi risultino complessivamente superiori a **5.000 € mensili**.



Norme contenute nel decreto legge

- Misure di carattere amministrativo e organizzativo che intervengono sugli strumenti (organismi, comitati), che hanno il compito di coadiuvare l'emersione, ovvero di migliorare l'attività conoscitiva del fenomeno, anche attraverso la messa in rete delle comunicazioni e dei dati (*art. 21, comma 1*).
- Semplificazione dell'adeguamento annuale delle rendite INAIL (*art. 22*).
- Disposizioni concernenti i contributi previdenziali per il settore agricolo (*art. 23*).